

TI_GERICHTE 38.2020.54 vom 28. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.54_d20191028

FR: TI_GERICHTE 38.2020.54 du 28 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 38.2020.54 del 28 ottobre 2019

Regeste

Negate ID per mancato adempimento del periodo di contribuzione e comunque impossibile determinare il guadagno assicurato nonché posizione analoga a quella di un datore di lavoro

Erwägungen

E. 8

cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGa) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell'applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all'indennità di disoccupazione non potrà essergli

negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid.5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, **■Nouvautés en matière d■assurance-chômage■ in Quoi de neuf en droit social?**Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

A riguardo Rubin, in **■Assurance-chômage■**, Schulthess 2014, rileva che:

III Alinéa 2

25Introduction.- la loi assimile à une période de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n■est versée, et d■autres où aucun travail n■est fourni.

(.).

28Lettre c) ■ Cette disposition s■applique pour les cas de maladie et d■accident dans le cadre d■un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d■indemnités journalières versées par une assurance(prestazione allora non soumise à cotisations AVS [art. 6 al. 2 let. b RAVS]).

29Est donc déterminant le point de savoir si l■incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. On sait qu■après le temps d■essai, l■employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de travail totale et partielle résultant d■une maladie ou d■un accident non imputable à faute du travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (art. 336c al. 1 let. b CO).

30Lorsque les cas de maladie et d■accident interviennent hors d■un rapport de travail, c■est l■art. 14 al. 1 let. b LSACI qui, à certaines conditions, peut trouver application.(.)■

Quest■ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un■interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Dalle carte processuali, e meglio dai conteggi relativi ai salari prodotti dall'ex datrice di lavoro, risulta che la ricorrente ha percepito, lavorando al 50% dal marzo al giugno 2016 (compresi), fr. 1'600.- lordi al mese e fr. 615.- lordi per il mese di luglio 2016, durante il quale ha lavorato nella misura del 20% (cfr. doc. 7).

Dall'attestato del datore di lavoro si evince, poi, che la medesima ha prestato l'ultimo giorno di lavoro l'11 luglio 2016. Successivamente a tale data era inabile in misura completa per malattia/infortunio, e meglio sino al 31 luglio 2019 (cfr. doc. 3).

L'assicurata invece, inizialmente - sebbene, e meglio come indicato nel dettaglio nei paragrafi a seguire, dalla documentazione medica che ella ha prodotto risulta che dal 12 luglio 2016 al 30 marzo 2017 era inabile al lavoro in misura completa (cfr. doc. 13, pag. 2 e 3) ed abbia beneficiato delle prestazioni LAI (cfr. doc. 28) - ha indicato di aver lavorato sino 12 luglio 2016 e di essere, poi, stata in malattia dal 31 marzo 2017 al 31 luglio 2019 (cfr. doc. 2).

In sede ricorsuale, RI 1 ha, invece, preteso - in contrasto con la citata documentazione medica che ella ha versato agli atti e con i conteggi dei salari corrisposti tra il 1° marzo ed l'11 luglio 2016 prodotti dall'ex datrice di lavoro - di aver lavorato in misura ridotta sin dal 1 luglio 2016 (cfr. doc. II).

In concreto, dagli atti emerge che, sebbene nel Modulo richiesta documenti necessari l'insorgente abbia indicato (apponendo la relativa crocetta) di aver percepito regolarmente lo stipendio nel corso dei due precedenti anni (cfr. doc. 14), è rimasta costante nel riferire, in sostanza, che l'Associazione non era in grado di corrisponderle lo stipendio precisando, anzi, da ultimo in sede di replica, che l'ex datrice di lavoro non ha avuto la possibilità finanziaria di versare alla ricorrente un salario (cfr. doc. VII).

Nell'impossibilità di determinare un guadagno assicurato, si deve concludere che quando anche la ricorrente, nel periodo determinante, avesse svolto un'attività soggetta a contribuzione, la sua pretesa dovrebbe, comunque, essere negata.

E. 13

ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 al 100%, dal 1° marzo 2016 al 10 luglio 2016 al 50%, dall'11 luglio 2016 al 23 agosto 2016 al 100%, dal 24 agosto 2016 al 5 ottobre 2016 al 50%, dal 6 ottobre 2016 al 5 dicembre 2018 al 100%, dal 6 dicembre 2018 al 6 luglio 2019 all'80% e dal 7 luglio 2019 al 31 luglio 2019 al 100% (cfr. doc. 13, pag. 2). A quanto precede si aggiunge l'incapacità lavorativa attestata dal dr. med. _____ in misura completa dal 24 agosto 2016 all'11 dicembre 2016 (cfr. doc. 12, pag. 3-4). A titolo meramente abbondanziale, giova rilevare brevemente che l'assicuratore invalidità, con decisione del 20 ottobre 2017, ha, da parte sua, stabilito che, a decorrere dall'8 dicembre 2016, la ricorrente era abile nella misura del 50% per la sua attività abituale e dell'80% in un'attività adeguata (cfr. doc. 28). In data 17 settembre 2019 la ricorrente ha rivendicato il

diritto all'indennità di disoccupazione, dichiarando di essere alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2). La Cassa ha respinto tale domanda ritenendo che ella non ha adempiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata da questo obbligo. 2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti, come visto (cfr. supra consid. 2.2.) la sola condizione risulta essere l'esercizio di un'attività soggetta all'obbligo contributivo; ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012). In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto d'impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.). In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell'11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l'esistenza di un'attività sottoposta a contribuzione, l'Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l'estratto del conto individuale AVS, l'attestazione del datore di lavoro firmata dall'assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermantici che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l'assicurato aveva realmente lavorato. Inoltre la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato (cfr. supra, consid. 2.4.-2.5.). In effetti qualora non sia definibile l'entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile. Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine ; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine ; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.). Nell'evenienza concreta, si rileva, innanzitutto, che la ricorrente, sino al ricorso presentato innanzi a questo Tribunale, non aveva preteso di aver svolto un'attività soggetta a contribuzione nel termine quadro (e cioè dal 16 settembre 2017 al 15 settembre 2019; cfr. doc. 15) indicando, anzi, che l'ultimo giorno in cui aveva prestato la propria attività lavorativa per conto dell'ex datrice di lavoro era il 12 luglio 2016 (cfr. doc. 2). Successivamente - come l'insorgente precisato nello scritto trasmesso alla Cassa del 24 ottobre 2019 - aveva dovuto sottoporsi a riabilitazione e ad interventi chirurgici, e meglio, come indicato in sede di opposizione, sia nel 2014, che nel 2015, che nel 2016 e nel 2017 (cfr. doc. 16). Ciò senza, comunque, pretendere che nel termine quadro le sia stato corrisposto un salario o prestazioni assicurative derivanti da infortunio o malattia ed anzi sostenendo di essersi rivolta, " in mancanza di altre entrate ", all'USSI (cfr. doc. 16, pag. 2). Ciò salvo, poi, precisare che a beneficiare delle prestazioni assistenziali era il marito (cfr.

doc. 19). In sede ricorsuale, invece, ha preteso non solo che il rapporto di lavoro con l'ex datrice di lavoro sarebbe iniziato il 1° luglio 2016, ma anche che, a decorrere da tale data, avrebbe iniziato a svolgere, seppure a tempo ridotto, l'attività insegnante di _____ (cfr. doc. II, pag. 1 e 2).

2.8.1. A fronte delle diverse versioni riferite dalla ricorrente, giova ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

2.8.2. Nel caso concreto, in ossequio ai principi appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione su quanto dichiarato in prima battuta dalla ricorrente, corrispondente, peraltro, sia ai conteggi prodotti dall'ex datrice di lavoro ed attestanti il versamento di salari (unicamente) dal marzo al giugno 2016, nella misura del 50%, e per il successivo luglio nella misura del 20% (cfr. doc. 10), sia a quanto comunicato dal vicepresidente dell'Associazione alla Cassa il 10 ottobre 2019 (cfr. doc. 9), che, da ultimo, ai certificati attestanti l'inabilità lavorativa prodotti dall'insorgente (cfr. doc. 13 ed allegati). Ne discende, quindi, che, sulla base di quanto suesposto è da ritenersi accertato - in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) - il mancato adempimento del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi entro il lasso temporale riferimento che, in casu, si estende dal

E. 16

settembre 2017 al 15 settembre 2019, (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI; doc. 15).

2.9. Giova qui rilevare che, quand'anche si dovesse considerare, in particolare sulla base di quanto emerso dai profili social della ricorrente e dell'ex datrice di lavoro - ritenuto che al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del

E. 18

agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebreuz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, *Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter*, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) - e rilevato dalla Cassa, ch'ella nel termine quadro, e meglio quando, come visto, risultava inabile al lavoro in misura completa, abbia, invece, svolto un'attività soggetta a contribuzione, agli atti non figura alcun elemento atto a rendere verosimile ch'ella abbia percepito, nel lasso di tempo determinante, un salario. In concreto, dagli atti emerge che, sebbene nel "Modulo richiesta documenti necessari" l'insorgente

abbia indicato (apponendo la relativa crocetta) di aver percepito regolarmente lo stipendio nel corso dei due precedenti anni (cfr. doc. 14), è rimasta costante nel riferire, in sostanza, che l'Associazione non era in grado di corrisponderle lo stipendio precisando, anzi, da ultimo in sede di replica, che l'ex datrice di lavoro " non ha avuto la possibilità finanziaria di versare alla ricorrente un salario " (cfr. doc. VII). Nell'impossibilità di determinare un guadagno assicurato, si deve concludere che quand'anche la ricorrente, nel periodo determinante, avesse svolto un'attività soggetta a contribuzione, la sua pretesa dovrebbe, comunque, essere negata. 2.10. Anche volendo ritenere che al caso dell'assicurata - che d'un lato pretende di aver lavorato, seppur in misura ridotta, dal 1° luglio 2016 mentre, d'altro lato, (segnatamente sulla base dei certificati medici attestanti la sua inabilità lavorativa suindicati) sostiene di essere stata, nel corso del termine quadro, inabile al lavoro in misura completa (cfr. supra, consid. 2.7.) – sarebbe applicabile l'art. 13 cpv. 2 LAD, in concreto si rileva che la sua domanda, tesa alle indennità di disoccupazione, andrebbe, comunque, respinta. 2.10.1. L'art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c. le persone che, come soci, compartecipano finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. I disposti relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente. Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro e ai loro coniugi. Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta. In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni: " (...) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti). Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03])." Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240). Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni: " (...) 4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)" Il rischio d'abuso non esiste, dunque, più quando l'assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta. Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STE 8C 776/2011 del 14 novembre 2012; STE 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STE 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STE 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017). In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro. Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI. L'Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro. In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento. Al riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a quando gli subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla quest'ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo parziale. Si veda, inoltre, la STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020. Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309). 2.10.2. Dalle carte processuali emerge, innanzitutto, che, sino ad almeno il 9 agosto 2019, il Presidente dell'Associazione che impiegava la ricorrente era il di lei figlio, _____ (cfr. doc. 4).

Egli ne avrebbe, in seguito, rivestito il ruolo di vicepresidente (cfr. doc. 21), per poi tornare, stando a quanto riferito dall'insorgente, a ricoprirne la presidenza (cfr. doc. II, pag. 2). Nella presente fattispecie si rileva, poi, che lo scopo dell'Associazione, costituita, il 10 gennaio 2011 e che, quale unica dipendente (cfr. doc. 21), ha impiegato la qui ricorrente, corrisponde allo svolgimento delle seguenti attività: " - insegnamento a tutti i livelli a partire dai 5 anni compiuti; - formare monitori; - organizzare e partecipare a eventi legati al mondo della _____; - partecipare ad ogni attività atta a promuovere, propagandare e diffondere tutti i tipi di _____ e _____" (cfr. doc. 22, pag. 1). Le funzioni svolte dall'assicurata, benché assunta solo in qualità di " insegnante di _____ e _____" (cfr. doc. 5), stando a quanto indicato dall'ex datrice di lavoro nell' "Attestato del datore di lavoro" - a ben vedere con ogni verosimiglianza compilato dalla stessa ricorrente, e meglio come suggerisce l'identità della calligrafia tra il documento in esame e la "Domanda d'indennità di disoccupazione" (cfr. doc. 2) -, erano ben più estese e consistevano nell'esserne " insegnante di _____, promotrice ed organizzatrice " (cfr. doc. 3). La ricorrente, inoltre, durante le lunghe assenze per malattia, " non è stata sostituita da nessuno in quanto l'associazione non ha trovato nessun sostituto all'altezza in grado di continuare la formazione presso la nostra sede " (cfr. doc. 21). Nemmeno dopo il suo licenziamento l'Associazione ha assunto altri dipendenti (cfr. doc. 27). Come risulta dagli atti, segnatamente dalle ricerche intraprese dalla Cassa e dalle relative risultanze (cfr., per la rilevanza delle informazioni raccolte in internet a valere quali elementi di valutazione di una fattispecie, supra, consid. 2.9.), la qui ricorrente, oltre ad essere, di fatto, l'unico soggetto in grado di perseguirne lo scopo, fungeva da persona di riferimento per l'Associazione. Anche quando ella risultava inabile al lavoro in misura completa, era, infatti, presente presso i locali in uso all'Associazione in occasione dei corsi di _____, reperibile personalmente sul proprio numero cellulare - e meglio come risulta sia dai post Facebook, che da local.ch, che dal sito dell'Associazione (cfr. doc. 29, 30, 31 e 32), ne gestiva la pagina Facebook in qualità di amministratrice e ne pubblicizzava / divulgava l'attività anche sul proprio profilo personale del social. Se, quindi, dagli atti non emerge che la ricorrente faceva parte del comitato dell'Associazione, di cui, comunque, era quantomeno socia (e sebbene si sia definita membro della medesima, cfr. doc. 25), è però da ritenersi accertato che la ricorrente, in concreto, espletava ogni atto necessario per la conduzione dell'abituale e regolare attività dell'azienda. Ella ha, poi, continuato ad assicurare la regolare operatività dell'azienda anche successivamente al 9 settembre 2019, allorquando dalle tavole processuali risulta, per esempio, ch'ella si è mossa alla ricerca di " insegnanti – collaboratori per le _____ in nostra scuola a _____", indicando, poi " Contattatemi !" (cfr. doc. 30, post del 9 settembre 2019 sul profilo Facebook della ricorrente). Attività, quest'ultima, che - tenuto altresì in debita considerazione il fatto che l'Associazione, anche dopo il licenziamento della ricorrente e senza aver provveduto a nuove assunzioni, continuava, comunque, a proporre corsi di _____ (cfr. doc. 32) - non può, di tutta evidenza, essere finalizzata a reperire una nuova occupazione, come, invece, sostenuto dall'insorgente in sede di replica (cfr. doc. VII), oltretutto dopo aver comunicato alla Cassa che l'annuncio in questione era stato pubblicato su richiesta dell'Associazione e non per trovare una nuova attività lavorativa (cfr. doc. 25). In simili condizioni, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. supra, consid. 2.8.2.), occorre concludere che l'assicurata ha continuato a disporre della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni

dell'Associazione ed a rivestire una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Rettamente, quindi, la Cassa ha ritenuto che la ricorrente, sulla base di quanto risulta dai documenti relativi al presente incarto, non ha diritto all'indennità di disoccupazione in quanto, d'un lato, non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi . 2.11. Per quanto attiene all'applicabilità dell'art. 14 LADI, la Cassa, già con la decisione su opposizione del 15 luglio 2020, ha comunicato alla qui ricorrente, che avrebbe valutato se, alla luce di quanto emerso in sede di opposizione, ne erano ancora dati i presupposti, o meno.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.